

AcegasApsAmga S.p.A.

Sede legale: Via del Teatro 5 34121 Trieste

tel. 040.7793111 fax 040.7793427

info.ts@acegasapsamga.it

www.acegasapsamga.it

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA PER LA PRODUZIONE DI ACQUA DEMINERALIZZATA PER L’IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE HESTAMBIENTE DI PADOVA.

TENDER T25_9412 RDO R25_10544

RISPOSTE A QUESITI
(alla data del 11/4/2025)

In esito alle richieste di chiarimenti pervenute, si pubblicano i quesiti posti e di seguito le risposte fornite.

Q1 Alla pag. 7 del BANDO (Criterio 4), si precisa che per “contratti analoghi” si intendono “contratti aventi ad oggetto la fornitura con posa in opera di impianti di demineralizzazione o di altri impianti per centrali di produzione energia elettrica”.

Chiediamo la motivazione tecnica che induce a richiedere una realizzazione impiantistica analoga specificamente "PER CENTRALI DI PRODUZIONE EN. ELETTRICA", notando che la concezione tecnica dell'impianto richiesto è applicabile anche ad altre realtà (industriali, produttive...).

Si chiede quindi altrettanto se il requisito viene comunque soddisfatto nel caso in cui l'Operatore Economico abbia eseguito lavori analoghi anche in altri contesti.

Q1 Si conferma quanto previsto al Criterio 4 del Bando per quanto concerne i servizi analoghi: il riferimento specifico a “centrali di produzione energia elettrica” risponde alla necessità di valutare esperienza maturata in impianti di produzione di acqua demineralizzata per alimentare cicli termici che prevedono la produzione di energia elettrica tramite turbina a vapore.

Q2 A pagina 7. criterio 4, punto K rileviamo che è necessaria l'avvenuta esecuzione negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della procedura di gara, di contratti/ordini analoghi a quello oggetto del presente procedimento per un importo totale maturato nel predetto decennio, pari ad almeno Euro 1.000.000,00 IVA esclusa.

Invece nell'allegato T25_9412. All. E1 Dich. requisiti specifici invece bisogna dichiarare che l'Operatore economico ha realizzato nel triennio antecedente la data di indizione della procedura di gara, di contratti/ordini analoghi a quello oggetto del presente procedimento per un importo totale maturato nel predetto triennio, pari ad almeno Euro 1.000.000,00.

Quale è l'arco temporale di riferimento per il possesso dei requisiti professionali/tecnici? 10 anni come indicato in bando o 3 come indicato nel vs. apposito modulo?

Q2 I requisiti di partecipazione sono definiti dal Bando di gara, pertanto si conferma quanto prescritto al Criterio 4 punto k. Il modulo E1, predisposto ai fini di facilitare le dichiarazioni, contiene un refuso, e deve essere modificato a cura dell'Operatore Economico al fine di rendere la dichiarazione richiesta e quindi, con riferimento all'importo totale maturato nel decennio antecedente la data di indizione della procedura.

Q3 Con la presente si richiede la possibilità, al fine di snellire e velocizzare la procedura di costituzione della garanzia provvisoria e ridurre i costi e le possibilità di errore, di costituire la garanzia provvisoria tramite Bonifico Bancario pari all'importo stabilito dal disciplinare (€ 14.000,00 con possibilità di riduzione del 50% in caso di micro, piccole e medie imprese).

R3 In conformità alle prescrizioni di Disciplinare la garanzia provvisoria potrà essere prestata in una delle seguenti forme:

C.F. / Reg. Imp. 00930530324

Gruppo Iva "Gruppo Hera" P. IVA
03819031208

Cap. Soc. i.v. € 284.677.323,84

Società a socio unico e soggetta alla direzione
e al coordinamento di Hera S.p.A.

Sede operativa di Padova

Corso Stati Uniti 5/A 35127 Padova
tel. +39 049.8280511

fax +39 049.8701541

info.pd@acegasapsamga.it

Sede operativa di Udine

Via del Cottonificio 60 33100 Udine
tel. +39 0432.093111

fax +39 0432.093493

info.ud@acegasapsamga.it

- fidejussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/93 (testo unico bancario), che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D. Lgs. 24/02/1998 n. 58 e ss.mm.ii.e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Q4 Con riferimento alla busta amministrativa, siamo con la presente a chiedere cortesemente quanto segue:

Q4a) in caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede conferma che la domanda di partecipazione, Allegato A, debba essere presentato solo dalla capogruppo, precisando la forma di partecipazione le quote ecc, ma con firma congiunta delle mandanti.

R4a) Si conferma. A tal proposito si invita a prendere attenta visione di quanto prescritto al punto 3.a) a pag. 7 del Disciplinare per quanto concerne i Raggruppamenti temporanei

Q4b) in caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede conferma che le mandanti non debbano produrre, a differenza del DGUE, i documenti All. E ed E1 singolarmente.

R4.b) Si invita a prendere attenta visione di quanto prescritto al punto 3.a) a pag. 7 del Disciplinare per quanto concerne i Raggruppamenti: la domanda di partecipazione in forma congiunta "dovrà essere corredata dal DGUE relativo a ciascuno dei soggetti che partecipano alla procedura in forma congiunta, ai fini dell'attestazione del possesso dei requisiti di cui alla sotto sezione 5.1.9 Criteri di selezione, in particolare criteri 2, 3, 4 del bando (rif. PARTE II, III e IV del DGUE come meglio descritte di seguito) e corredate dai documenti eventualmente richiesti nei citati punti, oltre alle restanti dichiarazioni sostitutive" richieste, per le parti di propria competenza e secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara e nella relativa modulistica allegata.

Q4.c) si chiede conferma che, in caso di avvalimento, l'ausiliaria non debba produrre il DGUE in piattaforma, ma presentarlo per mezzo dell'ausiliata, in formato pdf, congiuntamente al DGUE dell'ausiliata stessa. si richiede conferma della procedura anche in caso di partecipazione in RTI e contestuale ricorso all'avvalimento.

R4.c) Si invita a prendere attenta visione di quanto prescritto al punto 3.d) a pag. 9 del Disciplinare: "L'Operatore Economico, oltre a produrre il DGUE per sé, come meglio specificato nel prosieguo al punto 4 sub A) n.2, dovrà altresì produrre all'interno della propria "Risposta Amministrativa" il DGUE in formato PDF. reso e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria compilato nelle Parti II, III e IV per quanto di relativa competenza".

Q4d)Con riferimento al punto 9 del disciplinare di gara (pagina 17),COPIA DELLA SPECIFICA TECNICA DI PRODOTTO offerto, si chiede cortesemente conferma del fatto che quanto richiesto sia la SPECIFICA TECNICA DEL PRODOTTO DA NOI OFFERTO prodotta secondo le istruzioni e prescrizioni riportate al punto al punto G.1 del documento "SPECIFICA TECNICA AAA01".

R4.d) Si conferma.

Q4.e)Si richiede altresì e cortesemente di esplicitare in quale sezione del DGUE debbano essere inserite le informazioni segnatamente TECNICHE richieste contenute nella predetta SPECIFICA. (Si precisa che dovrà altresì essere compilata l'apposita sezione del DGUE, al punto 9 pag 17 disciplinare).

R4.e) La sezione da compilare in modo affermativo è la seguente, rinviando alla SPECIFICA DI PRODOTTO OFFERTO.

Per gli appalti di forniture: campioni, descrizioni o fotografie senza certificazioni di autenticità

Per gli appalti pubblici di forniture: L'operatore economico fornirà i campioni, le descrizioni o le fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente accompagnati dalle certificazioni di autenticità, come richiesti.

Risposta: -

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare -

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione) -

Q5) Con riferimento ai criteri 2 e 3, contenuti all'interno del documento "01.Bando FPO DEMIRALIZZATORE WTE", siamo con la presente a chiedere se le dichiarazioni da rendere punti da a-i e K-I debbano essere integrate all'interno del DGUE e/o in altre dichiarazioni oppure se codesta spettabile stazione appaltante intende che esse debbano essere rese ad integrazione della documentazione già elencata e richiesta nel disciplinare.

R5) Si invita a prendere attenta visione di quanto previsto nel disciplinare in particolare nella sezione A) BUSTA CHIUSA ELETTRONICA DENOMINATA "RISPOSTA AMMINISTRATIVA".

Q6) Preso atto che a pag. 7 nella sezione "CRITERIO 4 CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA" lett. k) si richiede come requisito di capacità tecnica professionale "l' esecuzione negli ultimi dieci anni antecedenti la data di indizione della procedura di gara, di contratti/ordini analoghi a quello oggetto del presente procedimento per un importo totale maturato nel predetto decennio, pari ad almeno Euro 1.000.000,00 IVA esclusa" e che a pagg. 5 e 6 nella sezione "DISCIPLINA RELATIVA ALLA PRESTAZIONE SECONDARIA di POSA IN OPERA" del CSA si sancisce come attività prevalente la fornitura e come attività secondaria e accessoria la posa in opera (definita interamente subappaltabile a pag. 6 del CSA), si chiede come le predette prestazioni, fornitura-attività principale e posa in opera-attività secondaria interamente subappaltabile, si debbano ripartire e dimostrare all'interno del requisito di € 1.000.000,00 IVA esclusa.

R6) Si ribadisce quanto indicato nel bando per il criterio citato, ovvero che per "contratti analoghi" si intendono "contratti aventi ad oggetto la fornitura con posa in opera di impianti di demineralizzazione o di altri impianti per centrali di produzione energia elettrica". Il valore del contratto avente analogo oggetto, verrà considerato nella sua totalità.

Q7) Si chiede chiarimento in merito ai limiti di batteria ed allo scopo di lavoro in merito ai collegamenti idraulici ed elettrici:

Per i collegamenti idraulici. I materiali idraulici extra skid (piping) saranno forniti dall'appaltatore o dalla stazione appaltante? E saranno installati a cura dell'appaltatore o dalla stazione appaltante? Per i collegamenti elettrici. I materiali elettrici extra skid (cavi e canalizzazioni) saranno forniti dall'appaltatore o dalla stazione appaltante? E saranno installati a cura dell'appaltatore o dalla stazione appaltante?

R7) In merito ai collegamenti idraulici, i relativi materiali extra skid saranno forniti e montati dall'appaltatore e vanno intesi come il necessario collegamento idraulico alle linee già esistenti di ingresso acqua e uscita acqua demi prodotta, una volta smontato l'esistente. Eventuali modifiche all'esistente legate all'installazione del nuovo impianto demi (materiali, supporti e posa) saranno a carico dell'appaltatore.

In merito ai collegamenti elettrici, i relativi materiali extra skid saranno forniti e montati dall'appaltatore e vanno intesi come il necessario collegamento alle linee già presenti di potenza e dati una volta smontato l'esistente. Nel caso sia necessario sostituire e/o integrare i cavi esistenti sarà a ns. carico la posa e fornitura degli stessi fino a bordo macchina. Eventuali modifiche all'esistente legate all'installazione del nuovo impianto demi (es. canalizzazioni e posa) saranno a carico dell'appaltatore.

Q8) Si segnala alla spettabile stazione appaltante che l'art. 8 del Capitolato Speciale qualifica l'attività come un appalto di lavori, richiedendo all'Impresa la stipulazione di una polizza CAR. Considerando che la fornitura del sistema per la produzione di acqua demineralizzata costituisce la prestazione principale del contratto, si ritiene che l'appalto possa qualificarsi come di fornitura, anziché di lavori. Si chiede, quindi, alla spettabile stazione appaltante di chiarire se, trattandosi di fornitura, possa essere accettata una polizza RCT, anziché una polizza CAR, con un massimale non inferiore a quello indicato negli atti della procedura e una validità non inferiore alla durata dell'appalto

R8) Trattandosi di un appalto di fornitura con posa in opera, si conferma quanto richiesto all'art.8 del Capitolato Speciale.

Q9 Letto l'art. 20 del Capitolato Speciale laddove è previsto il diritto di recesso della Committente, si chiede alla spettabile stazione appaltante di voler indicare un termine di preavviso conformemente a quanto previsto dal codice appalti

R9 L'articolo 20 del Capitolato già rimanda alle modalità e ai termini previsti dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., Nulla da aggiungere.

Q10 Letto l'art. 34 del Capitolato Speciale ("Penali"), laddove è prevista l'applicazione di una penale per ritardo, salva la possibilità di addebitare "all'Impresa le maggiori spese", alla luce del fatto che l'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 non prevede la risarcibilità del danno ulteriore e posto che lo scopo della penale è quello di predeterminare, in modo certo e prestabilito, la quantificazione del danno - si chiede alla spettabile Stazione Appaltante di voler specificare e motivare le ragioni di tali ipotesi risarcitorie o, eventualmente, di eliminare ogni riferimento alle maggiori spese

R10 La responsabilità dell'impresa per quanto concerne le previsioni dell'art.34 del CSA, è limitata al 100% del valore del contratto.

Q11 Letto l'art. 34 del Capitolato Speciale, che prevede l'esclusione dell'applicazione della penale in caso di ritardo dovuto a cause di forza maggiore, ritenute tali a insindacabile giudizio della Committente, si chiede di voler chiarire il significato attribuito alla nozione di "forza maggiore", con particolare riguardo all'esclusione espressa della mancanza di materiali occorrenti per l'esecuzione dell'appalto, "qualsivoglia ne sia la causa". Nel nostro ordinamento, la forza maggiore rappresenta una causa di esclusione della responsabilità, riconducibile a eventi straordinari, imprevedibili e inevitabili, come calamità naturali, provvedimenti d'autorità, eventi bellici, ecc. Si chiede pertanto di voler confermare che tali eventi restano comunque qualificabili come forza maggiore anche qualora determinino, indirettamente, l'indisponibilità di materiali, senza che ciò comporti responsabilità in capo all'Impresa.

R11 Si conferma che il capitolato speciale all'art. 34 già precisa che la penale non si applicherà nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore, quali, ad esempio, scioperi di categoria, pubbliche calamità e simili; qualora si presenti l'indisponibilità di materiali per eventi di questo tipo, andrà dimostrato l'eventuale nesso causale.

Q12 Letto l'art. 34 del Capitolato Speciale, laddove viene prevista una penale pari al 3 (tre/00) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, e considerato che l'art. 126 del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che le penali da ritardo devono collocarsi in una forbice determinata, si chiede alla spettabile Stazione Appaltante di voler rideterminare la misura della penale

R12 L'art. 34 del Capitolato Speciale già indica che l'importo delle penali, applicate anche in corrispondenza di differenti inadempienze, non potrà comunque superare cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale.

Q13 Letto l'art. 40 del Capitolato Speciale, che prevede l'onere per l'Impresa di custodire materiali, attrezzi e mezzi d'opera propri e/o forniti dalla Committente, si rappresenta che, trattandosi di un appalto per la fornitura e posa in opera con installazione di cantiere temporaneo, la custodia potrà essere garantita solo nei periodi di effettivo accesso e disponibilità dell'area. Si chiede pertanto alla Spettabile Stazione Appaltante di voler limitare.

R13 Si conferma che l'onere di custodia è limitato ai soli periodi di accesso e presenza in cantiere da parte dell'Impresa

Q14 Letto l'art. 41 del capitolato speciale con riferimento alla previsione di maggiorazione del 20% oltre al rimborso spese in caso di sostituzione di materiali per deperimento o per mancanza di qualità, si chiede alla spettabile stazione appaltante di voler eliminare tale maggiorazione in quanto di fatto si tratterebbe dell'applicazione di un'ulteriore penale in aggiunta a quelle già previste all'art. 34

R14 Si conferma l'eliminazione della maggiorazione del 20%, fatto salvo il rimborso delle spese in caso di sostituzione di materiali per deperimento o per mancanza di qualità.

Q15 Letto l'art. 8 del capitolato speciale laddove si legge che la copertura assicurativa è prevista per ogni sinistro o danno, nonché l'art. 19 del capitolato speciale laddove si prevede una manleva per tutti i danni, si chiede alla spettabile stazione appaltante di confermare che il riferimento ai danni è inteso come danni direttamente imputabili all'impresa e con esclusione dei danni indiretti.

R15 Si conferma che il riferimento è ai danni direttamente imputabili all'Impresa e all'oggetto di Fornitura e posa, a prescindere dalla copertura assicurativa.

Q16 Letto l'art. 37 del Capitolato Speciale, si chiede alla spettabile stazione appaltante di confermare che la garanzia dell'Impresa, in ogni caso, si riferisce a vizi e danni direttamente imputabili all'Impresa in relazione alla fornitura e posa in opera del sistema.

R16 Si conferma.

La Responsabile Acquisti Appalti

Ing. Maria Mazzurco

(Originale firmato digitalmente)